

REPUBBLICA ITALIANA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA
CONTRATTO D'APPALTO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO
GIARDINO ALPINO CAMPO IMPERATORE ATENEIO

C.I.G. 92113305FB - C.U.P. E16J20001690001 - CUI L01021630668202100005

IMPRESA: TEMPLA S.r.l.
con sede legale in via Matilde Serao n. 23 bis – 80010 Quarto (NA)
Partita IVA: 07258020630

RIBASSO CONTRATTUALE OFFERTO: 13,58 %

DA UNA PARTE

Università degli Studi dell'Aquila (Codice Fiscale e Partita Iva 01021630668), con sede legale in Palazzo Camponeschi, Piazza Santa Margherita n.2, 67100 L'Aquila, mail-pec: protocollo@pec.univaq.it, nella persona del Direttore Generale, Dott. Pietro Di Benedetto, nato a Capua (CE) il 26/08/1962, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell'art. 58 dello Statuto di questa Amministrazione, qui di seguito denominata Stazione Appaltante;

DALL'ALTRA

Sig. Birra Vincenzo, nato il 17/10/1954 a Napoli (NA) e residente a Quarto (NA) alla via Matilde Serao n° 48, Codice Fiscale BRRVCN54R17F839Z, in qualità di Amministratore unico e direttore tecnico socio al 25% dell'impresa TEMPLA S.r.l. con sede legale in via Matilde Serao n. 23 bis – 80010 Quarto (NA) - PEC

templasrl@pec.it, (iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli, Partita IVA e Codice 07258020630) qui di seguito denominato Appaltatore;

PREMESSO CHE

- il Consiglio di Amministrazione di Ateneo con delibera n. 35/2022 del 23/02/2022 ha approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di manutenzione straordinaria edificio Giardino Alpino Campo Imperatore dell’Università degli Studi dell’Aquila” e la procedura di affidamento, da svolgersi ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2022, per un importo complessivo a base d’appalto come di seguito indicato:

A1	Importo per l’esecuzione delle lavorazioni (al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza) soggetto a ribasso d’asta	€	340 481,56
A2	Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta)	€	17 359,65
	TOTALE LAVORI A1 + A2	€	357 841,21

- con D.D.G. n. 317/2022 Prot. n. 49507 del 29/04/2022 è stata avviata la procedura di affidamento, da svolgersi ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2022, avente ad oggetto i lavori di manutenzione straordinaria dell’Edificio Giardino Alpino Campo Imperatore dell’Ateneo;
- con D.D.G n. 318/2022 Prot. n. 49509 del 29/04/2022 è stata emanata la lettera di invito, i relativi allegati, alla procedura negoziata di cui al presente appalto;
- in seguito all’espletamento della procedura della procedura negoziata è risultata aggiudicataria provvisoria l’Impresa TEMPLA S.r.l. Partita IVA 07258020630 con sede legale in via Matilde Serao n. 23 bis – 80010 Quarto (NA), la cui offerta presenta il ribasso pari al 13,58%;
- nell’adunanza del 29/06/2022, Rep. n. 236/2022 Prot. n. 71267, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, mediante ratifica, l’aggiudicazione, disposta con D.D.G. n. 413/2022 Prot. n. 60259 del 09/06/2022, della procedura negoziata relativa all’affidamento dei “lavori di manutenzione straordinaria Edificio Giardino Alpino Campo Imperatore Ateneo” all’impresa TEMPLA S.r.l. Partita IVA: 07258020630 con sede legale in via Matilde Serao n. 23 bis – 80010 Quarto (NA), per l’importo complessivo di € 311.603,81, di cui € 294.244,16 per lavori (con applicazione del ribasso pari a 13,58 %) e € 17.359,65 quale importo per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre l’IVA;
- la spesa complessiva relativa al presente appalto per l’affidamento dell’esecuzione dei “Lavori di manutenzione straordinaria edificio Giardino Alpino Campo Imperatore dell’Università degli Studi dell’Aquila”, graverà sul bilancio dell’Università Degli Studi Dell’Aquila.

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.

Articolo 2 - Ammontare complessivo ed articolazione economica dell'appalto

1. L'importo complessivo contrattuale dei lavori (ed oneri) compresi nell'appalto, ammonta presuntivamente a € 340.481,56 (diconsi euro trecentoquarantamila quattrocentoottantuno/56) oltre oneri per la sicurezza per un importo pari a € 17.359,65 (diconsi euro diciassettemila trecentocinquantanove/65), per un importo complessivo di € 357.841,21 (diconsi euro trecentocinquanta settemila ottocentoquarantuno/21) oltre IVA, come per legge.

Tale importo dei lavori posti a base di gara, è articolato come segue:

Tabella 1				
		COLONNA A	COLONNA B	Colonna C (A+B)
		Importo esecuzione lavori al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e coordinamento in cantiere (PSC)	TOTALE
1	a misura	-	-	-
2	a corpo	340 481,56 €	17 359,65 €	357 841,21 €
3	in economia	-	-	-
1+2+3	TOTALE	-	-	357 841,21 €

2. L'importo dei lavori di cui al precedente comma 1 è comprensivo anche del costo della sicurezza. Detto importo non include la rimozione del mobilio da effettuarsi a cura della Stazione Appaltante prima dell'avvio dei lavori.

3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'aggiudicatario da atto che gli importi offerti in sede di gara sono stati determinati tenendo conto delle spese relative al costo del personale a cui è verrà applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

4. L'importo degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza comprendono i costi, stimati dalla Stazione Appaltante in sede di progettazione, del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e, come tale, non è assoggettabile a ribasso d'asta. Tali costi della sicurezza includono anche gli oneri per la gestione dei protocolli per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri alla luce dell'obbligo del possesso certificazione verde COVID-19 disposto dal D.L. 127/2021. Qualora intervengano nel futuro misure più restrittive rispetto a quelle vigenti al momento della redazione del presente CSA potranno valutarsi le variazioni contrattuali.

5. L'importo dei lavori previsto contrattualmente potrà variare di un quinto in più o in meno, secondo quanto previsto dall'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto delle altre condizioni e limiti stabiliti dallo stesso art. 106, senza che l'esecutore possa avanzare nessuna pretesa od indennizzo.

Articolo 3 - Natura del contratto e relativa modalità di stipulazione

Il contratto di appalto è stipulato: A CORPO.

Per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.

Nel caso di contratto a corpo con offerta formulata in sede di gara con prezzi unitari dall'aggiudicatario, gli stessi non hanno nessuna efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato figurativamente attraverso l'applicazione dei prezzi unitari alle quantità, resta fisso ed invariabile. Allo stesso modo non hanno nessuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla stazione appaltante negli atti progettuali e nella "lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto", ancorché rettificata o integrata dal concorrente.

I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara, anche se in relazione al lavoro a corpo, sono per lui vincolanti esclusivamente, se ed in quanto possibile, per la definizione, valutazione, approvazione e contabilizzazione di eventuali varianti "a corpo", qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Il gruppo delle categorie ritenute omogenee delle prestazioni a corpo, così come previsto dall'art. 43, comma 6, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, è indicato nel successivo art. 5.

Articolo 4 - Categorie di lavori: Categoria Generale ed Opere scorporabili.

Ai sensi degli articoli 61 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e in conformità all'allegato "A" dello stesso Regolamento, i lavori sono classificati nelle seguenti classi e categorie (principale e scorporabili):

Tabella 2							
lavorazione	Categoria ex All. A D.P.R. n.207/10	Classifica ex art.61 DPR n. 207/10	qualificazione obbligatoria	importo	%	indicazioni speciali ai fini della gara	
						prevalente o scorporabile	Subappaltabile
Edifici Civili	OG1	II		271 805,45 €	75,96%		
Impianto Idrico sanitario	OS3	I		24 777,73 €	6,92%		
Impianti Termici e di condizionamento	OS28	I		7 051,08 €	1,97%		
Impianti Elettrici	OS30	I		54 206,95 €	15,15%		
TOTALE				357 841,21 €	100,00%		

Articolo 5 - Indicazione delle categorie ritenute omogenee

1. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo, i gruppi di categorie ritenute omogenee di cui all'art. 43, comma 6, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, sono indicate nella seguente tabella 3, parte integrante e sostanziale del contratto

Tabella 3		
DESCRIZIONE GRUPPO CATEGORIE RITENUTE OMOGENEE	Importo esecuzione lavori	% incidenza sul totale
OG1 - Edifici Civili	271 805,45 €	75,96%
OS3 - Impianto idrosanitario	24 777,73 €	6,92%
OS28 - Impianto termico e di condizionamento	7 051,08 €	1,97%
OS30 - Impianti Elettrici	54 206,95 €	15,15%
TOTALE	357 841,21 €	100,00%

Articolo 6 - Documenti Contrattuali (allegati e richiamati)

1. I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e nel rispetto dell'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai seguenti documenti che, fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati, ma depositati agli atti di questa Stazione Appaltante o dati per conosciuti:

- a) il Capitolato Generale d'Appalto per Opere Pubbliche approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato Speciale o non disciplinato dallo stesso;
- b) il Capitolato Speciale d'appalto e schema di contratto del progetto esecutivo;
- c) gli elaborati progettuali (grafici, relazioni, elenchi prezzi, capitolati, ecc.) costituenti il progetto esecutivo;
- d) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81/2008;
- e) il Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto dall'"Appaltatore", ai sensi dell'art. 96 comma 2) punto c) del D.Lgs. n. 81/2008 con i contenuti minimi di cui all' Alleg. XV del medesimo D.Lgs. n. 81/2008;
- f) il Cronoprogramma esecutivo dei lavori e le sue integrazioni come previste dal presente Capitolato;
- g) le polizze di garanzia a norma di legge;
- h) l'offerta economica dall'operatore in sede di gara.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo allegati al progetto.

3. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dal concorrente in sede di gara, (se non come base di calcolo delle eventuali varianti).

4. I documenti elencati al comma 1 possono anche non essere materialmente allegati ma sono conservati agli atti di questa Amministrazione.

Conseguentemente, per tutti gli aspetti non espressamente regolati e disciplinati dal presente contratto, dovrà farsi riferimento a quanto previsto in tali documenti.

Articolo 7 - Ammontare del contratto

L'importo complessivo di spesa per i lavori oggetto del presente contratto IVA esclusa è di seguito specificato:

		Progetto Esecutivo	Importo Contratto
		euro	euro

A1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza) soggetto a ribasso d'asta	340 481,56	294.244,16
A2	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	17 359,65	17.359,65
	TOTALE LAVORI A1 + A2	357 841,21	311.603,81

L'importo dei lavori dovrà essere comprensivo di ogni spesa riferita a noli, trasporti, consegna, montaggio, installazione, delle spese inerenti il collaudo e di ogni altro necessario onere.

Articolo 8 Revisione dei prezzi

Trattandosi di procedura avviata successivamente al 27 gennaio 2022, viene fatto riferimento al D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022 che all'art. 29 introduce disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici da applicarsi fino al 31 dicembre 2023. Pertanto, ove ne ricorrono le condizioni, verrà considerata la revisione dei prezzi dell'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 comma 1, lettera a), primo periodo, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 e come introdotto dall'art. 29 comma 1 b), in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate al comma 7 del citato articolo 29.

Troveranno applicazione i commi 3, 4, 5, 6 e 7 del citato articolo 29.

Art. 9 Anticipo contrattuale

All'appaltatore potrà essere corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 35, comma 18 del Codice, un'anticipazione pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale. Trattandosi di procedura indetta entro il 30 giugno 2023 la misura dell'anticipazione può essere incrementata fino al 30% (compatibilmente con le disponibilità finanziarie) ai sensi dell'art. 207, comma 1, della legge n. 77 del 2020, come modificato dall'art. 13, comma 1, della legge n. 21 del 2021, poi dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 228 del 2021.

Articolo 10- Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Articolo 11- Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

Qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del medesimo art. 3, comma 9-bis.

Articolo 12 – Domicilio

Per gli adempimenti relativi al presente contratto l'Appaltatore elegge il proprio domicilio legale presso la sede legale in via Matilde Serao n. 23 bis – 80010 Quarto (NA).

L'appaltatore ai sensi del combinato degli art. 3 bis e 5 bis comma 1 del Dlgs n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. elegge a proprio domicilio digitale la PEC templasrl@pec.it.

Articolo 13 - Modalità d'esecuzione dei lavori

La sottoscrizione del contratto o di altro atto formale di ordinazione dei lavori e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti, di tutte le norme vigenti in materia di Lavori Pubblici, dello stato dei luoghi, dei sottoservizi presenti e della consistenza dell'opera così come già dichiarata in sede di partecipazione alla gara d'appalto e di incondizionata sua accettazione del progetto esecutivo, in particolare ai fini della sua esecuzione "a perfetta regola d'arte" e alla sua funzionalità.

L'Appaltatore si impegna ad effettuare i lavori in oggetto a regola d'arte, con propria organizzazione di mezzi e personale e con gestione a proprio rischio secondo i termini e le condizioni previste dal Capitolato e dagli atti di gara.

Tutti i materiali devono essere corredati da certificazioni ufficiali ed essere rispondenti alle normative vigenti.

Le varianti e modifiche contrattuali ex art 106 del Codice degli Appalti trovano una compiuta disciplina negli artt. 37 e 38 del Capitolato Speciale.

Articolo 14- Tempo utile per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori è complessivamente pari a giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del primo verbale di consegna dei lavori.

La stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza, sotto riserve di legge, qualora ne riscontrasse la necessità, prima della sottoscrizione del presente contratto.

In tal caso, le riserve stesse si intendono sciolte senza alcuna altra formalità all'atto del perfezionamento del presente contratto e della sua registrazione.

I lavori si intendono ultimati con l'esecuzione a regola d'arte di tutte le lavorazioni previste oggetto dell'Appalto.

L'ultimazione deve risultare da apposito verbale sottoscritto da un rappresentante dell'Appaltatore e dal Responsabile del Procedimento o da persona da lui incaricata con provvedimento scritto (Direttore dei Lavori).

Articolo 15 - Oneri e responsabilità dell'appaltatore

In materia di oneri e responsabilità dell'Appaltatore si richiamano interamente gli articoli pertinenti del Capitolato Speciale d'Appalto. Si applicano altresì le disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro.

Articolo 16- Collaudo

I lavori sono soggetti a collaudo da parte di persone di fiducia della stazione appaltante scelte fra esperti individuati sia all'esterno che all'interno dell'Ateneo. Delle operazioni di collaudo è dato atto in apposito verbale.

Articolo 17 - Garanzia

L'assunzione in carico dei lavori da parte della stazione appaltante non esonera l'Appaltatore da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che vengano accertati entro 2 (due) anni dalla data di emissione del certificato di collaudo.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.

In materia di garanzia si applica altresì quanto previsto nei pertinenti articoli del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 18 - Polizza fideiussoria

La stazione appaltante dà atto che la cauzione definitiva pari ad € 21.158,00 è stata costituita dall'impresa, mediante polizza fideiussoria n. 1891736 rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A. Agenzia Romano Assicurazioni - Quarto (NA). La garanzia fideiussoria prodotta contiene l'esplicito impegno del garante a pagare entro 15 giorni, su semplice richiesta della stazione appaltante, il valore dell'intero deposito cauzionale, senza facoltà di avanzare riserve ed eccezioni.

Articolo 19 - Polizze Assicurative

La stazione appaltante dà inoltre atto che la polizza di assicurazione pari a euro 311.603,81 è stata costituita dall'impresa mediante polizza fideiussoria n. 1893597 rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A. Agenzia Romano Assicurazioni - Quarto.

Si richiamano le statuizioni di cui all'art. 30 del Capitolato Speciale d'Appalto e della normativa applicabile.

Articolo 20 - Risoluzione del contratto

La stazione appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di risolvere il contratto in caso di grave inadempimento delle prescrizioni contrattuali, con provvedimento amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ., nei casi indicati all'art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto. La valutazione della gravità dell'inadempimento è di esclusiva competenza della stazione appaltante.

È, inoltre, facoltà della stazione appaltante procedere alla risoluzione del contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:

- a) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di cui all'art. 80 del Codice Appalti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del Codice Appalti;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
- j) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
- k) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

Il contratto è altresì risolto di diritto negli ulteriori casi previsti dalla normativa in vigore e dal Capitolato Speciale d'Appalto.

La risoluzione del contratto produrrà i propri effetti dalla ricezione, da parte dell'Appaltatore, della comunicazione di risoluzione, inviata tramite raccomandata A.R., anche mediante posta elettronica certificata. In caso di risoluzione del contratto la stazione appaltante provvederà senza bisogno di messa in mora e con provvedimento amministrativo all'incameramento del deposito cauzionale, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che la stazione appaltante ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri diritti ed interessi.

Saranno inoltre a carico dell'inadempiente tutte le spese che la stazione appaltante dovesse eventualmente sostenere per esperire una nuova gara d'appalto.

Si richiama tutto quanto previsto nei pertinenti articoli del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 21 - Cessione del contratto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Articolo 22 - Subappalto

Le parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato l'intenzione di subappaltare a terzi opere o parti di esse appartenenti alle categorie di appalto nei limiti di legge.

L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, alle condizioni di legge. Si richiama in particolare l'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Per l'affidamento in subappalto è comunque richiesto, tra l'altro, che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. Resta fermo che il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'Impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate del medesimo d. lgs. 159/2011 e s.m.i.

La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti nei casi previsti dall'articolo 105, comma 13 del Codice.

Articolo 23 - Clausola relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti di subappalto o subfornitura

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. ogni contratto di subappalto o di subfornitura dovrà contenere, pena la nullità assoluta del contratto stesso, una clausola che impone al subappaltatore o subfornitore o subcontraente di adempiere agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari dall'art. 3 sopra richiamato.

Articolo 24 - Penali

Nel caso di ritardo nell'adempimento delle prestazioni oggetto del contratto potrà essere applicata una penale nella misura giornaliera pari all' 1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale al netto di IVA, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo non giustificato, fatto salvo il diritto della stazione appaltante al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Si applica quanto previsto dagli artt. 22 e 23 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 25 - Ordinazione, contabilizzazione e valutazione dei lavori

La contabilizzazione e la valutazione dei lavori compiuti dovrà essere eseguita mediante l'utilizzo dei prezzi contenuti nell'elenco prezzi unitari allegato al progetto esecutivo ed al presente contratto. Si applica quanto previsto dai pertinenti articoli del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 26 - Pagamenti

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto al raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso offerto e degli oneri della sicurezza, pari almeno a quanto indicato all'art. 32 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del Codice Appalti l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla

costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Le stazioni appaltanti, a norma dell'art. 35 del Codice Appalti, erogano all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento, l'anticipazione sull'importo contrattuale nella misura prevista dalle norme vigenti.

La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'art. 1282 codice civile.

Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'Appaltatore ha comunicato, ai sensi della L. 136/2010, i conti correnti dedicati e i soggetti autorizzati ad operarvi, mediante dichiarazione acquisita agli atti dal RUP.

Articolo 27 - Spese derivanti dal contratto

Le spese derivanti dal predetto atto, nessuna esclusa, ivi compresa l'imposta di bollo, sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

Articolo 28 - Controversie

Tutte le controversie tra la stazione appaltante e l'Appaltatore, così durante l'esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica che non si sono potute definire in via amministrativa, sono deferite al Foro competente dell'Aquila.

Articolo 29 - Normativa applicabile

I rapporti contrattuali derivanti dell'aggiudicazione della procedura sono regolati dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., nelle parti ancora in vigore, dalle condizioni generali e particolari riportate nello Schema di Contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto e, per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, dalla normativa vigente.

Articolo 30 - Codice/Etico di comportamento e Piano di Prevenzione della corruzione

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'appaltatore deve uniformarsi ai principi e ai doveri richiamati nel Codice Etico/di Comportamento di Ateneo, consultabile ai seguenti indirizzo <https://www.univaq.it/section.php?id=1413> e ai principi e alle previsioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, consultabile al seguente indirizzo <https://www.univaq.it/section.php?id=1566>.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere

di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

Articolo 31- Tutela della Privacy

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che i dati in possesso della stazione appaltante verranno trattati nel rispetto della riservatezza e segretezza e senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono richiesti.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso ed'uso.

L'Aquila, li _____

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ATENEO

F.to Dott. Pietro Di Benedetto _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA TEMPLA S.r.l.

F.to Sig. Vincenzo Birra _____

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul Portale Istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull'accessibilità. Il documento è stato firmato digitalmente e inserito nel sistema di protocollo informatico ed è detenuto presso gli archivi digitali della struttura competente.